

TI_GERICHTE 32.2021.17 vom 11. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2021.17

FR: TI_GERICHTE 32.2021.17 du 11 mai 2021

IT: TI_GERICHTE 32.2021.17 del 11 maggio 2021

Regeste

Calcolo della rendita d'invalidità in base al corretto numero degli anni di contribuzione e della relativa scala applicabile

Erwägungen

E. 6

cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l'art. 53 cpv. 3 LPGa che prevede che "l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso". Secondo dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege-gesetz des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2020, ad. Art. 53 n. 90 pag. 988). Infatti la nuova decisione è considerata impugnata ("mit angefochten") unitamente a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in: Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210). Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro diritto di essere sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58 n. 48, pag. 1172 con riferimenti). L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI

1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23). Nella fattispecie concreta, le decisioni 1. marzo 2021 (VI/1 e VI/2 = doc. M) sono state rese dopo la risposta di causa e pertanto, conformemente alla legge e ai sensi della succitata giurisprudenza, devono essere trattate da questo Tribunale come proposta di giudizio . 2.3. Questo Giudice – rilevato come l'insorgente "(...) contesta le decisioni dell'8 gennaio 2021 limitatamente al calcolo delle rendite effettuato dalla Cassa di compensazione AVS (...)" (I, punto 7, pag. 5) – è chiamato a stabilire se nelle decisioni impugnate gli importi di fr. 682.--, per la rendita intera, rispettivamente di fr. 512.-- aggiornati con il 2021 a fr. 516.--, per la rendita di tre quarti (cfr. consid. 1.2), sono stati stabiliti dall'amministrazione in modo corretto. 2.4. Ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI). Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Secondo l'art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c). Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). La somma dei redditi dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall'art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se: - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); - una persona vedova ha diritto a una rendita di

vecchiaia (lett. b); - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c). Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.º anno di età e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e - in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l'autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Generalmente l'anno di inizio dell'accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell'ultimo figlio. Tuttavia nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L'ammontare dell'accredito corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). L'accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.5. L'insorgente, come accennato (cfr. consid. 1.3 e 1.6), rileva che nelle decisioni impugnate la Cassa di compensazione AVS _____ di _____ non ha tenuto conto di tutti i numeri AVS afferenti all'insorgente – "(...) la Cassa cantonale di compensazione AVS ci ha informati che in realtà la signora RI 1 dispone di ben quattro numeri AVS differenti (doc. L) (...)" (VIII) – e pertanto, essendo basate su un periodo contributivo totale di 13 anni e 9 mesi, "(...) entrambe le rendite invalidità, una di CHF 682.00 e l'altra di CHF 512.00, sono errate (...)" (I, punto 6, pag. 5). Dalla documentazione dell' "Incanto Cassa " risulta che effettivamente per il calcolo della rendita, in un primo tempo, la Cassa di compensazione AVS _____ ha considerato solo i numeri AVS _____ RI 1 e _____. Così facendo, il periodo contributivo considerato è risultato essere di 13 anni e 9 mesi, la scala applicabile la 16, il reddito annuo medio determinante (RAM) pari a fr. 48'348 e su questi dati le rendite d'invalidità sono state fissate in fr. 682.-- quella intera rispettivamente in fr. 512.-- (fr. 516.-- dal 01.2021) quella di tre quarti. Nell'ambito delle decisioni datate 1° marzo 2021 (cfr. consid. 1.4) – lo si ribadisce da trattare alla stregua di una proposta di giudizio (cfr. consid. 2.2) – la Cassa di compensazione AVS _____ ha considerato (oltre ai numeri AVS _____ RI 1 e _____) anche i numeri AVS _____ e _____ (XI/1, vedi anche consid. 1.7). Conseguentemente il periodo contributivo è risultato essere di 16 anni e 5 mesi, la scala applicabile la 20 e il reddito annuo medio determinante (RAM) pari a fr. 52'614.-- (XI/1). Le nuove rendite d'invalidità sono pertanto aumentate a fr. 879.-- quella intera rispettivamente a fr. 660.-- (fr. 665.-- dal 01.2021) quella di tre quarti (XI/1). Questo Giudice, considerato come il nuovo calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione AVS _____ risulta conforme alle norme di legge in concreto applicabili (cfr. consid. 2.4) – come richiesto tutti i conti AVS sono stati infatti considerati – non ha alcun motivo per scostarsi dallo stesso e deve pertanto riformare le decisioni impugnate nel senso che a RI 1 va riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità intera di fr. 879.-- dal 1.02.2020 al 31.05.2020 e ad una rendita di tre quarti di fr. 660.-- dal 01.06.2020 al 31.12.2020 e di fr. 665.-- dal 01.01.2021.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Stante la soccombenza dell'Ufficio AI le spese di procedura di fr. 500 sono poste a suo carico. Patrocinata in causa da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.--.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.